

Tutela dell'impresa debole nei contratti di fornitura di prodotti agricoli in violazione di norme imperative

Cass. Sez. II Civ. 5 novembre 2015, n. 22665 - Piccialli, pres.; Picaroni, est.; Celeste, P.M. (diff.) - S.C. (avv. Mancini) c. L.E.T. - Laboratorio Enologico Toscano s.r.l. (avv. Medini ed a.).

In tema di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, il divieto di commercializzazione delle barbatelle a «pronto innesto» non è previsto dal d.p.r. n. 1164 del 1969 a tutela di un bene disponibile dall'autonomia privata, ma a tutela delle specie vegetali in funzione strumentale al proficuo sviluppo della coltivazione della vite, sicché la violazione dello stesso comporta la nullità del contratto di vendita per contrarietà a norma imperativa.

(Omissis)

FATTO

1. - È impugnata la sentenza della Corte d'appello di Firenze, depositata il 14 luglio 2010, che ha rigettato l'appello proposto da S.C. avverso la sentenza del Tribunale di Siena, Sezione distaccata di Poggibonsi, e nei confronti di Laboratorio Enologico Toscano s.r.l.

1.1. - Il Tribunale aveva condannato la sig.ra S. a pagare al Laboratorio Enologico l'importo di Euro 4.403,69 oltre interessi a titolo di saldo della fornitura di barbatelle, previo rigetto della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e declaratoria di inammissibilità della domanda subordinata di riduzione del prezzo.

1.2. - Proponeva appello S.C. evidenziando che larga parte della fornitura, rivelatasi di scarso rendimento, era costituita da barbatelle prive di certificazione e che pertanto si versava in ipotesi di consegna di *aliud pro alio*. Trattandosi peraltro di tipologia di barbatelle non certificabili e non commercializzabili, ai sensi del d.p.r. n. 1164 del 1969, il contratto doveva ritenersi nullo. L'appellante censurava inoltre la statuizione di inammissibilità della domanda di riduzione del prezzo.

2. - La Corte d'appello confermava la decisione di primo grado.

2.1. - Richiamata la CTU, la Corte distrettuale rilevava che parte della fornitura era costituita in effetti da barbatelle cosiddette di pronto innesto, non certificabili, la cui vendita - pur non prevista dalla normativa di riferimento - non poteva considerarsi vietata, posto che la non commerciabilità della suddetta variante di barbatella doveva ritenersi collegata alla maggiore difficoltà di attecchimento.

Una volta esclusa l'illiceità dell'oggetto della vendita, la differenza tra le piante consegnate alla sig.ra S. e quelle dalla stessa ordinate era superata dal comportamento della parte acquirente, che aveva accettato la variante consegnata.

3. - Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso S.C. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Laboratorio Enologico Toscano s.r.l.

DIRITTO

1. - Il ricorso è fondato.

1.1. - Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 1164 del 1969, art. 86 e artt. 1346 e 1418 c.c. Si contesta la mancata declaratoria di nullità del contratto nella parte in cui aveva ad oggetto n. 5575 barbatelle «pronto innesto», alternativamente per illiceità dell'oggetto ovvero per contrarietà a norma imperativa, evidenziandosi l'erronea ricognizione della *ratio* del divieto di certificazione e commercializzazione, previsti dal d.p.r. n. 1164 del 1969.

Secondo la ricorrente infatti, la disposizione di legge, attuativa della direttiva 68/193/CEE, avrebbe lo scopo di tutelare l'identità delle specie vegetali, risultando del tutto ininfluenza la maggiore o minore capacità di attecchimento delle piante.

2. - Con il secondo motivo è dedotto vizio di motivazione in relazione alla rilevanza della circostanza, peraltro contestata, dell'avvenuto attecchimento delle barbatelle oggetto della compravendita.

La Corte d'appello aveva escluso che si fossero verificati problemi di attecchimento sulla base di quanto affermato dal CTU - il quale aveva rilevato le buone condizioni del vigneto dell'azienda di proprietà S. -, senza considerare che l'osservazione riguardava il vigneto come risultava dopo circa tre anni dall'acquisto e messa in dimora delle barbatelle contestate.

Diversamente, in sede di ATP era stato rilevato che la percentuale di piante completamente morte o affrancate era nettamente superiore nella partita di dimensioni maggiori, costituita dalle barbatelle di «pronto innesto».

3. - La doglianza prospettata con il primo motivo è fondata.

3.1. - La Corte d'appello ha escluso la nullità del contratto in assenza di una ricognizione approfondita della normativa di settore, affermando, in particolare, che il divieto di commercializzazione delle barbatelle di «pronto innesto» avrebbe la finalità

di «evitare i maggiori problemi di attecchimento (...)», con la conseguenza - decisiva ai fini della indagine sulla validità del contratto - che il bene tutelato sarebbe disponibile per l'autonomia privata.

3.2. - Si deve per contro osservare che il divieto di certificazione e di commercializzazione - ricavabile a contrario dalla elencazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui è ammessa la produzione a scopo di vendita e la vendita stessa - è previsto dalla normativa di derivazione comunitaria, dettata a tutela delle specie vegetali in funzione strumentale al proficuo sviluppo della coltivazione della vite, come indicato nel preambolo della direttiva 68/193/CEE. In attuazione della richiamata direttiva, il d.p.r. n. 1164 del 1969, all'art. 1, inserisce tra le piante di vite considerate materiali di moltiplicazione vegetativa certificabili soltanto le «barbatelle franche» e le «barbatelle innestate»; all'art. 2 indica i requisiti dei materiali di moltiplicazione; all'art. 6 stabilisce le condizioni per l'immissione in commercio degli stessi; all'art. 18 sanziona la commercializzazione dei materiali non rispondenti ai requisiti stabiliti.

3.3. - La sentenza impugnata non contiene la necessaria, approfondita ricognizione della *ratio legis*, e pertanto l'affermazione secondo cui la vendita di barbatelle di "pronto innesto" non concretizza una ipotesi di contrarietà a norma imperativa, con riflessi sulla validità del contratto, risulta priva di giustificazione.

4. - All'accoglimento del primo motivo - che assorbe il secondo motivo, in evidente rapporto di subordinazione logica - segue la cassazione della sentenza con rinvio, per il riesame della questione afferente la validità del contratto. Il giudice del rinvio provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

(*Omissis*)

Tutela dell'impresa debole nei contratti di fornitura di prodotti agricoli in violazione di norme imperative

1. *Il caso.* La fattispecie oggetto di indagine trae spunto da un contratto di fornitura di barbatelle a fronte del quale l'acquirente, ritenendole di scarsa qualità, in quanto prive di certificazione, si era rifiutato di corrispondere il prezzo al fornitore che si era rivolto al Tribunale di Siena - Sez. staccata di Poggibonsi. Il giudice di prime cure, accogliendo le pretese della società attrice, aveva condannato controparte a pagare il prezzo; aveva rigettato la domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la risoluzione del contratto e dichiarato inammissibile la domanda proposta in via subordinata diretta ad ottenere la riduzione del prezzo.

La parte convenuta soccombente aveva proposto appello, i cui motivi erano basati sul fatto che la fornitura era di scarso rendimento, in quanto era costituita – in gran parte – da barbatelle prive di certificazione, per cui si versava in una ipotesi di consegna di *aliud pro alio*. Tale circostanza comportava, ad avviso dell'appellante, la nullità del contratto per contrarietà dell'oggetto a norme imperative, e precisamente al d.p.r. n. 1164/1969, che dettava «Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite».

Anche la Corte d'appello dava torto all'acquirente e confermava la decisione del giudice di prime cure e sulla base della CTU rilevava che pur essendo le barbatelle consegnate non certificabili, la vendita non era vietata pur non essendo prevista dalla normativa richiamata e la conseguente incommerciabilità era da collegare, più che altro, alla maggiore difficoltà di attecchimento, rispetto a quelle certificate. La Corte distrettuale non riteneva illecito l'oggetto del contratto e pur rilevando la differenza tra la varietà di barbatelle ordinate dall'acquirente e quelle effettivamente consegnate non dichiarava la risoluzione del contratto *ex art.* 1453 c.c., in quanto l'acquirente ne aveva accettato la consegna, pur essendo consapevole della differenza rispetto a quanto commissionato.

La S.C., investita del giudizio dall'appellante soccombente, con la sentenza in commento sovverte la decisione dei giudici di merito. Il ricorso è basato su due motivi. Il primo di carattere sostanziale con cui parte ricorrente contesta la mancata declaratoria della nullità del contratto per illiceità dell'oggetto o per contrarietà a norme imperative. La Corte d'appello di Firenze, infatti, nell'escludere la nullità per contrasto con norme imperative, disattendendo l'orientamento prevalente nella prassi che legittima il giudice di merito a «salvare» il contratto asseritamente nullo per contrarietà a norme imperative solo in base ad una opportuna ed attenta disamina dello scopo della norma violata, avrebbe omesso – ad avviso dei giudici di legittimità – di effettuare una approfondita ricognizione della *ratio legis* delle norme contenute nel richiamato d.p.r. n. 1164/1969 – il cui art. 18 sanziona la commercializzazione dei materiali che non corrispondono ai requisiti stabiliti e, di conseguenza, finisce col vietare la certificazione e la commercializzazione di barbatelle «di pronto innesto», in quanto non rientranti tra quelle certificabili, che sono le c.d. «barbatelle franche» e le «barbatelle innestate» – ritenendo che il divieto trovi ragione esclusivamente nella maggiore difficoltà di attecchimento della varietà di barbatelle consegnate. Questa argomentazione è stata ritenuta errata dalla Cassazione in quanto la *ratio* del divieto è, in realtà, ben diversa, in quanto volta piuttosto a tutelare l'identità delle specie vegetali, finalizzata a consentire un proficuo sviluppo della coltivazione della vite, come emerge dalla direttiva 1968/193/CEE del Consiglio del 9 aprile 1968, di cui il d.p.r. n. 1164/1969 costituisce attuazione.

Ad avviso della Corte di cassazione, la fattispecie in esame concretizzerebbe una ipotesi di nullità del contratto per violazione delle norme imperative contenute nel d.p.r. n. 1164/1969, a meno di una verifica da parte del giudice di merito, cui rinvia, di quella attenta ricognizione della *ratio* che consentirebbe di escluderla e che invece la Corte distrettuale non ha effettuato.

2. *Le questioni.* Prima di passare all'esame dei motivi di ricorso, va risolta la questione della qualificazione del contratto stipulato tra la S.C., destinataria della fornitura ed il Laboratorio Enologico Toscano (L.E.T.).

In mancanza di dati precisi contenuti nella sentenza in esame, va specificato che sicuramente si tratta di un contratto tra imprese e precisamente un'impresa fornitrice delle talee ed un'impresa viticultrice, per cui il negozio giuridico è assoggettato alla disciplina dei c.d. contratti *business to business*. Com'è noto anche questa categoria di contratti – che ad avviso di una accreditata corrente dottrinale, costituirebbe un terzo paradigma, che si affianca al contratto di diritto comune ed ai contratti *business to consumer* – sarebbe caratterizzata da un significativo squilibrio tra l'impresa forte, in genere quella fornitrice, e l'impresa debole¹. E di ciò va tenuto conto nella nota che segue.

In via del tutto generale, va precisato che la legge n. 27/2012, di conversione dell'art. 62 del d.l. n. 1/2012 regola tutti i rapporti che comportano una cessione di prodotti agricoli, e in particolare le cessioni dei beni con esclusione dei contratti che non comportano il trasferimento della proprietà. Il profilo che a noi interessa in questa sede è ovviamente quello privatistico di rilevanza microeconomica, anche se, ad avviso della dottrina che si è occupata *funditus* dell'argomento, la disciplina contrattuale la cui base è contenuta nel codice civile è e rimane, nonostante i recenti interventi normativi, ancora insoddisfacente, in quanto non tiene conto della necessità di regolare gli equilibri economici tra le parti e non tiene in adeguato conto le differenze, tra le stesse, di potere contrattuale². Questo «significativo squilibrio» alla base della relazione contrattuale stipulata tra S.C. ed il L.E.T. avrebbe dovuto costituire il criterio guida per il giudice nella soluzione della controversia. Viceversa né in primo grado né in appello sembra se ne sia tenuto conto. Infatti, il Tribunale di Siena (Sez. staccata di Poggibonsi) condannò la S.C. a versare alla società venditrice la somma di € 4.403.69, a seguito dell'accoglimento della domanda attorea di pagamento del prezzo, e rigettò la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo.

Male ha fatto, pertanto, il giudice di prime cure a disattendere le richieste dell'acquirente, in quanto avrebbe ben potuto rigettare la pretesa della parte attrice ed accogliere la domanda riconvenzionale di risoluzione.

Invero, i giudici di merito non hanno opportunamente risolto la questione della mancanza di qualità, applicando il relativo regime giuridico a tutela del compratore, il quale, invece, ha visto rigettare le proprie (fondate) richieste con conseguente inesatta attuazione dell'attribuzione traslativa. È noto il dibattito che ha coinvolto la dottrina e la giurisprudenza sulla distinzione di trattamento giuridico tra vizi, mancanza di qualità e *aliud pro alio*. Per quanto riguarda la garanzia per vizi, essa dà luogo ad una forma di responsabilità contrattuale del venditore che deriva dalla inidoneità materiale della cosa venduta precedente alla conclusione del contratto. Ne deriva, in capo all'acquirente, la possibilità di esercitare l'azione redibitoria cui fa seguito la risoluzione del contratto ovvero, quanto meno, l'azione estimatoria che comporta la riduzione del prezzo. In caso di colpa del venditore si aggiunge la possibilità di chiedere e ottenere il risarcimento del danno.

A causa dei rigidissimi e brevissimi termini di decadenza che la legge pone al compratore per l'esercizio delle azioni, il formante giurisprudenziale si sforza di dar vita ad una ulteriore categoria di anomalie, il c.d. *aliud pro alio datum*, cioè il caso in cui oggetto della consegna è una cosa che seppur non viziata si presenta come radicalmente diversa rispetto a quella promessa. Mentre per quanto riguarda i vizi e la mancanza di qualità essenziali non è facile distinguere, l'*aliud pro alio*, insieme alla mancanza delle qualità promesse, possono in qualche modo essere accomunati. In buona sostanza, quando si parla di *aliud pro alio datum*, si fa riferimento non solo all'ipotesi in cui il venditore consegna al compratore una cosa

¹ Cfr. *ex multis* A.M. BENEDETTI, *Contratto asimmetrico*, in *Enc. dir., Annali*, vol. V, Milano, 2012, 370 ss. A parlare di un terzo paradigma o meglio di «terzo contratto» è stato R. PARDOLESI, nella *Prefazione* a G. COLANGELO, *L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. Un'analisi economica e comparata*, Torino, 2004, XIII. V., tuttavia, il dibattito suscitato dagli scritti di V. ROPPO, *Il contratto del duemila*, III ed., Torino, 2011, *passim*, ma v. spec. p. 65 ss., nonché p. 91 ss. Cfr. altresì F. ALBISINNI, *La nuova disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (o alimentari?)*, in *Riv. dir. alim.*, 2012, 2, 33 ss.; M. GIUFFRIDA, *I contratti di filiera nel mercato agroalimentare*, *ivi*, 2012, 3, 7 ss.; A. JANNARELLI, *I contratti del mercato agroalimentare: alcune considerazioni di sintesi*, *ivi*, 2013, 59.

² Cfr., in dottrina, I. CANFORA, *I contratti di coltivazione, allevamento e fornitura*, in *Riv. dir. alim.*, 2012, 3, nonché più di recente in F. ALBISINNI - M. GIUFFRIDA - R. SAIJA - A. TOMMASINI (a cura di), *I contratti del mercato agroalimentare*, Napoli, 2013, 153 ss.

radicalmente diversa da quella promessa, bensì una cosa che si riveli funzionalmente inadatta ad assolvere la destinazione economico-sociale della cosa venduta e a soddisfare, pertanto, i concreti bisogni che hanno indotto l'acquirente a stipulare il contratto, nella specie di fornitura.

Questa teoria, seguita dalla prassi applicativa, sembra attagliarsi al caso in esame in cui sebbene l'acquirente avesse accettato la consegna delle barbatelle non certificate, tale circostanza non avrebbe dovuto costituire un ostacolo all'accoglimento della sua pretesa. In particolare, nel caso di specie, il requisito della mancanza di certificazione costituisce mancanza di un requisito giuridico essenziale del bene compravenduto poiché incide – secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito – sull'attitudine del bene ad assolvere la propria funzione economico-sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commercialità, per cui la mancanza di certificato integra inadempimento del venditore per consegna di *aliud pro alio*³. Viceversa, sia il Tribunale di Siena, Sez. staccata di Poggibonsi, sia la Corte d'appello di Firenze hanno ingiustificatamente disatteso la legittima pretesa dell'acquirente volta ad ottenere la risoluzione del contratto di fornitura per consegna di *aliud pro alio*, discostandosi dall'orientamento prevalente, per cui se la cosa manchi delle qualità materiali o degli attributi giuridici promessi o dovuti ed allo stesso tempo sia anche diversa da quella pattuita, il compratore avrà la possibilità di agire nei confronti del venditore, nonostante ne conoscesse il difetto al momento della conclusione del contratto⁴.

Va precisato, inoltre, che la pretesa dell'acquirente era basata su una ipotesi di consegna di merce diversa da quella voluta e addirittura sulla consegna di beni incommerciabili, per cui i giudici di merito avrebbero addirittura ben potuto rilevare d'ufficio la nullità del contratto, in quanto, sebbene non richiesta dalla parte, l'attivazione di questo rimedio rientra tra le eccezioni che fanno capo al potere officioso del giudice. La nullità, infatti, a differenza dell'annullabilità, non rientra le eccezioni in senso proprio riservate dalla legge al potere della parte, per cui non rientra nel principio dispositivo.

Sul punto va precisato che in passato, un orientamento giurisprudenziale riteneva che fosse possibile il rilievo d'ufficio della nullità solo nella misura in cui costituisse il presupposto del rigetto della domanda attorea, se ed in quanto la validità dell'atto fosse elemento costitutivo della domanda. Laddove invece la nullità fosse oggetto della domanda di una delle parti che ritenesse l'atto a sé pregiudizievole, il giudice adito avrebbe dovuto limitarsi all'esame delle argomentazioni fornite dall'istante a sostegno della declaratoria di nullità, senza che fosse possibile che il giudice rilevasse d'ufficio la nullità contrattuale qualora fosse stato chiamato a pronunciarsi sulla risoluzione del negozio⁵. Alla luce di questa corrente di pensiero, maggioritaria fino a non molti anni addietro, la nullità poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice purché non si violasse il principio dispositivo su cui si basa il processo civile e purché il suo rilievo non si ponesse in contrasto col principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato *ex art. 112 c.p.c.*⁶.

Un mutamento radicale di rotta si ha qualche tempo dopo, grazie ad un intervento delle Sezioni Unite, le quali sostengono che il giudice di merito, pure sulla base di una domanda di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare ogni forma di nullità che lo affligge, a meno che non si tratti di nullità speciali, come quelle di protezione, che la legge riserva al potere dispositivo della parte escludendone il rilievo officioso⁷. Tale rilievo della nullità avviene solo in via incidentale e non produce gli effetti del giudicato, sebbene si tratti di una questione di amplissimo respiro che ha animato, specie in questi ultimi anni, il dibattito dottrinale che vede nell'art. 112 c.p.c. – e nel principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato – un limite pressoché invalicabile alla funzione del processo ed al ruolo del giudice che se inteso in un'ottica privatistica, e cioè come soluzione di una controversia tra privati, va interpretato in

³ Cfr. Trib. Bari, Sez. III 23 aprile 2014, n. 2053, Frasilibile ed a. c. Stano, in *Foro it.*, 2014, 7-8, 1, 2247.

⁴ In dottrina cfr. A. LUMINOSO, *La compravendita*, Torino, V ed., rist. agg., 2007, 258 ss.

⁵ Cfr. Cass. Sez. III 28 novembre 2008, n. 28424, in *Contratti*, 2009, 449, con nota di P. LEONE. In dottrina v. C. CONSOLO, *Poteri processuali e contratto invalido*, in *Eur. dir. prin.*, 2010, 941 ss.

⁶ Cfr., in dottrina, A. CATAUDELLA, *I contratti. Parte generale*, IV ed., Torino, 2014, 337.

⁷ Cfr. Cass. Sez. Un. Civ. 4 settembre 2012, n. 14828, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 15 ss., con nota di C. SCOGNAMIGLIO, *Il giudice e le nullità: punti fermi e problemi aperti nella giurisprudenza della Corte di cassazione*, 28 ss.

maniera abbastanza restrittiva, se inteso, invece, in un'ottica pubblicistica, tale principio va coordinato con l'idea che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, per cui l'immutabilità della pronuncia concernerà sia l'oggetto della domanda delle parti, sia le statuizioni che, sebbene non esplicitate, costituiscono presupposto logico necessario all'effettivo *petitum* delle parti. Ne deriva che in prospettiva privatistica, il sindacato del giudice produce effetti principalmente sul *petitum*. In una visione pubblicistica, invece, il sindacato del giudice arriverebbe a coinvolgere l'intero rapporto, comprese le questioni pregiudizialmente affrontate per pervenire alla decisione, con il solo limite del dedotto e del deducibile⁸. A conferma di quanto detto, in ordine alle nullità contrattuali, secondo la Cassazione, il legislatore le ha configurate come eccezioni «in senso lato», rilevabili d'ufficio, compiendo una scelta nel senso pubblicistico. Ciò in quanto il regime delle nullità negoziali è posto a presidio non di interessi particolari di questo o quel soggetto, bensì di interessi generali o comunque super individuali. Nel caso in esame, pertanto, ben avrebbe potuto il giudice di prime cure, a prescindere dalla richiesta della parte di pronunciarsi sulla nullità del negozio, dichiararla per illiceità dell'oggetto o per violazione di norme imperative, sebbene la convenuta in via riconvenzionale si fosse solo limitata a chiederne la risoluzione per aver controparte consegnato un bene diverso da quello richiesto.

Nell'indagare le ragioni per le quali la Corte d'appello di Firenze si è astenuta dalla declaratoria di nullità del contratto, va detto che presumibilmente essa pur riconoscendo l'avvenuta violazione di norme imperative, ha ritenuto che esse non coinvolgessero la causa o l'oggetto del contratto. Tuttavia, per ragionare in questi termini, la Corte distrettuale avrebbe dovuto effettuare una approfondita ricognizione della *ratio legis* delle norme contenute nel d.p.r. n. 1164/1969, cosa che non è avvenuta ed è per questo che la Cassazione ha ritenuto di annullare la sentenza impugnata, accogliendo le pretese dell'acquirente fino a quel momento puntualmente disattese dai giudici del merito.

Per giustificare l'errore in cui è caduta la Corte d'appello, va detto che la *quaestio juris* della nullità del contratto per contrarietà a norme imperative è abbastanza risalente e nonostante l'art. 1418, comma 1 c.c. conti ormai più di settant'anni di applicazione, non sembra che i problemi interpretativi siano stati tutti integralmente risolti. In proposito, infatti, le diverse correnti di pensiero attribuiscono al concetto di norma imperativa rilevante ai fini della declaratoria di nullità valenze differenti tanto da fare dubitare della unitarietà di esso.

Un orientamento autorevole ha sostenuto che dallo stesso art. 1418, comma 1 c.c. discenda l'obbligo, in capo all'interprete, di verificare il fondamento della norma inderogabile, allo scopo di valutare l'interesse ad essa sotteso e ciò allo scopo di desumerne o meno la nullità del contratto che risulta ad esso contrario. Ne deriva la necessità di individuare un *discrimen* tra norme imperative e tutte le altre norme inderogabili la cui violazione non dà luogo a nullità negoziale.

Com'è noto, la dottrina indica la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative con l'espressione «nullità virtuale», diversa dalla nullità del contratto per illiceità della causa o per illiceità dell'oggetto, con conseguente differenziazione del regime giuridico, a seconda che si ricada nel primo ovvero nel secondo comma dell'art. 1418 c.c.⁹. Sulla base di questa considerazione si è giunti, in passato, a distinguere il *contratto illegale*, cioè quello contrario a norme imperative, ed il *contratto illecito*, caratterizzato dalla illiceità della causa o dalla illiceità dell'oggetto¹⁰. La dottrina, più di recente, ha superato questa distinzione ritenendo inutile considerare illecito il contratto contrario a norme imperative esclusivamente quando il contrasto riguardi la causa ovvero l'oggetto e non nelle altre ipotesi. Ciò, infatti, non esclude la possibilità

⁸ In dottrina cfr. S. PAGLIANTINI, *La rilevanza officiosa della nullità secondo il canone delle Sezioni Unite «Eppur si muove»?*, in *I contratti*, 2012, 11, 874 ss., nonché più di recente F. RUSSO, *La rilevanza d'ufficio delle nullità nel sistema delle eccezioni secondo le Sezioni Unite (note in margine a Cass. Sez. Un. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014)*, in *Dir. civ. cont.*, 15 marzo 2015.

⁹ Cfr., in proposito, G. D'AMICO, *Nullità non testuale*, in *Enc. dir., Annali*, IV, 798 ss. nonché in ID., *Profili del nuovo diritto dei contratti*, Milano, 2014, 85 ss.

¹⁰ In questo senso, cfr. G. DE NOVA, *Il contratto contrario a norme imperative*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1985, 438 ss.

che il regime giuridico della nullità sia diverso pur nell'ambito dell'unica categoria della nullità conseguente alla illiceità del contratto¹¹.

La Cassazione, con la sentenza in commento, ribalta la decisione della Corte distrettuale che non aveva ritenuto di dichiarare la nullità del contratto sulla base della *ratio* della norma violata, senza tuttavia effettuare una approfondita ricognizione dello scopo perseguito dal legislatore con il provvedimento attuativo della direttiva comunitaria. La Corte d'appello, in altri termini, si era posta sulla scia di un orientamento interpretativo dell'art. 1418, comma 1 c.c. abbastanza consolidato in giurisprudenza, quello per cui la riserva contenuta nella seconda parte dell'art. 1418, comma 1 c.c. comporterebbe che la nullità potrebbe essere esclusa anche in base alla *ratio legis*, purché tuttavia di essa si dia una lettura attenta e completa; il che, come giustamente osservano i Giudici di legittimità, non è avvenuto. A prescindere dal fatto che la Corte d'appello si sarebbe astenuta dal compiere una corretta ricognizione dello scopo del d.p.r. n. 1164/1969, va detto che questo modo di interpretare la nullità del contratto *ex art.* 1418, comma 1 c.c. – che rispecchia tra l'altro quello seguito dalla giurisprudenza prevalente che di volta in volta si preoccupa di accertare se l'interesse perseguito dalla norma nell'imporre il divieto sia o meno di carattere pubblico generale, rifuggendo da una applicazione meccanica della estrema sanzione per la semplice violazione di una norma imperativa sulla scia di un insegnamento proveniente dal codice d'oltralpe – si presta, ad avviso della dottrina più avveduta¹², a facili fraintendimenti, in quanto rimettendo all'interprete il compito di valutare la compatibilità tra la nullità e la *ratio* della norma imperativa violata, il rapporto regola-eccezione tra la parte iniziale dell'art. 1418 c.c. e l'inciso finale sembrerebbe destinato ad incrinarsi, in quanto una lettura siffatta rischia di trasformare la nullità da effetto fisiologico derivante dalla violazione di norme imperative in effetto solo eventuale, vanificando il carattere imperativo della norma. In altri termini, il senso dell'inciso finale dell'art. 1418 c.c. è che salvare il contratto nullo per contrarietà a norme imperative è solo una ipotesi che costituisce una eccezione alla regola che è e rimane quella della nullità. Ne deriva che in assenza di una approfondita disamina della *ratio* della norma contenuta nel d.p.r. n. 1164/1969 male ha fatto la Corte distrettuale a non rilevare la nullità del contratto. La Suprema Corte ha pertanto cassato la sentenza della Corte distrettuale, rinviando al giudice di merito per il riesame della questione della validità o meno del contratto. Si tratta, infatti, di un accertamento di merito che spetta al giudice del rinvio, il quale stavolta se dovesse pronunciarsi a favore della validità del contratto dovrebbe effettuare una attenta e completa ricognizione della *ratio legis* richiesta per il rispetto del principio in base al quale la nullità è la regola mentre la validità del contratto è solo eccezionale ed in quanto tale va adeguatamente giustificata.

Il secondo motivo di ricorso risulta assorbito dall'accoglimento del primo. La ricorrente, infatti, aveva dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte distrettuale aveva attribuito rilievo, senza tuttavia darne adeguata motivazione, all'avvenuto attecchimento delle barbatelle, circostanza questa che ad avviso del giudice di seconde cure avrebbe reso, seppur contestata, il contratto impermeabile ai rimedi azionati dall'acquirente.

La questione del vizio di motivazione, già controversa prima della riforma del 2012 del codice di rito, è stata resa ancor più scottante con il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. che, almeno a livello formale, ha eliminato dall'elenco dei motivi di ricorso per cassazione il vizio di motivazione, nel senso che la insufficiente motivazione della sentenza non rileva più ai fini della sua cassazione. Ovvio è, invece, che rimane possibile ricorrere in via di legittimità, allorquando l'omessa motivazione si concretizzi in una violazione di legge che implichi la nullità del provvedimento impugnato o in una mancanza di motivazione *ex art.* 132, n. 4 c.p.c. che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, è integrato qualora la decisione sia

¹¹ Così G. D'AMICO, *Nullità non testuale*, cit., 800.

¹² Cfr. G. D'AMICO, *op. ult. cit.*, 802.

priva di qualsivoglia argomentazione oppure quest'ultima sia così contraddittoria da non poter essere considerata come fondamento della decisione presa dal giudice¹³.

Il senso della riforma del 2012 non è quindi quello di eliminare l'obbligo per i giudici di merito di motivare le loro sentenze, in quanto esso è imposto non solo a livello di legislazione ordinaria ma anche e soprattutto a livello di fonte superprimaria, ma consiste più che altro nel contenere in maniera adeguata il controllo sulla motivazione dal punto di vista fattuale. In altri termini, mentre prima della riforma del 2012 la ricostruzione del giudizio di fatto doveva necessariamente avere una base legale, oggi l'indagine sulle ragioni poste a base del libero convincimento del giudice non è più in grado di costituire il fondamento del ricorso per cassazione. A prescindere da valutazioni sulla opportunità della riforma del 2012, il cui fine ultimo è stato probabilmente quello di sgravare la Corte da ricorsi pretestuosi, basati prevalentemente sulla necessità di porre rimedio alla errata valutazione di merito da parte dei giudici di primo e secondo grado, va detto che la Cassazione ha utilizzato la novella a proprio uso e consumo per arrogarsi, in quanto organo di vertice, essa stessa il potere di decidere fino a che punto spingere il proprio sindacato. Ciò, se per un verso ha aiutato considerevolmente i giudici di Piazza Cavour a snellire il proprio eccessivo carico, in alcuni casi ha finito con lo svilirne la funzione nomofilattica. Alla Suprema Corte, infatti, indipendentemente dalle riforme più o meno opportune e lungimiranti della disciplina codicistica, e specialmente dell'art. 360, comma 1 c.p.c., è comunque sempre possibile ricorrere *ex art. 111, comma 7 Cost.* per violazione di legge, per cui male fa il giudice di vertice a sottrarsi ingiustificatamente al sindacato sul modo in cui i giudici di merito hanno formato il proprio convincimento.

La sentenza in esame è un chiaro esempio del nuovo ruolo che la Corte vuole assumere nel complesso e variegato volto della funzione giurisdizionale, in quanto sebbene si sforzi di rendere giustizia all'acquirente «maltrattata» dai giudici di prime e seconde cure per avere accettato la consegna della fornitura pur conoscendone il difetto, non offre spunti sufficienti ai giudici del rinvio, limitandosi a rilevare una omessa approfondita ricostruzione della *ratio* delle norme violate nell'escludere la nullità del contratto di fornitura, per cui non resta che attendere la conclusione della vicenda per stabilire se la sentenza in commento si sia in qualche modo rivelata efficiente al fine di rendere una vicenda concreta, in sé incerta e problematica come quella in esame, certa e determinata attraverso l'attività giurisdizionale che attesti la verità dei fatti¹⁴.

Roberto Saija

¹³ Cfr. Cass. Sez. VI - 5 Civ. 17 dicembre 2015, n. 25433 ord. Cfr. anche Cass. Sez. VI - 5 Civ. 25 novembre 2015, n. 24096 ord., in <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>.

¹⁴ Cfr. S. ALUNNI, *Vizio logico di motivazione e controllo in Cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, 4, 1243 ss.